

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) LOPREIATO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE PERRINO

Seduta del 30/06/2022

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, parte ricorrente si è rivolta all'ABF contestando l'illegittimità degli addebiti effettuati sul rapporto di conto corrente n. ***162, intrattenuto con l'intermediario resistente. In particolare, parte ricorrente contesta:

- a) la violazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 185/2008 (conv. in Legge 2/2009), al D.L. n. 1/2012 (conv. in Legge 27/2012), nonché la violazione dell'art. 117 bis T.U.B. e relative disposizioni applicative;
- b) l'illegittimità della intervenuta capitalizzazione degli oneri diversi dagli interessi per tutta la durata del rapporto;
- c) l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi per i trimestri successivi al IV del 2013;
- d) illegittimità degli addebiti a titolo di spese di gestione fido;
- e) l'illegittimità degli addebiti a titolo di "spese per autor. sconfin." e di CIV in relazione al III trimestre 2012;
- f) l'illegittimo esercizio dello *ius variandi*;
- g) l'illegittimità degli addebiti intervenuti a titolo di CMS per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c.

h) l'illegittimità degli addebiti intervenuti a titolo di commissione disponibilità fondi, in quanto non espressamente approvate per iscritto.

Alla luce di quanto sopra, parte ricorrente ritiene di aver diritto alla rettifica dei saldi di conto corrente, evidenziando che l'importo complessivo degli interessi e delle competenze illegittime applicate ammonta ad euro 4.162,54. Chiede, pertanto, che l'Arbitro condanni la resistente alla rideterminazione del saldo del conto corrente n. ***162 ed a rimborsargli le somme illegittimamente addebitate, oltre all'importo corrisposto ex art. 119, comma 4, TUB. Il tutto, oltre euro 200,00 a titolo di spese difensive.

Costituitosi, parte resistente eccepisce:

- in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso *ratione temporis* e per consulenzialità della domanda;
- relativamente alla legittimità della capitalizzazione degli interessi debitori, che il rapporto di apertura di credito in conto corrente oggetto di contestazione è stato stipulato successivamente al 30/06/2000, sicché, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 342/1999 e della delibera del CICR del 2000, è valida la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata in regime di reciprocità. Precisa, peraltro, che il 30/09/2016 parte ricorrente riceveva proposta di modifica unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 118 TUB ed il successivo 20/12/2016 la ricorrente forniva alla Banca l'autorizzazione all'addebito prevista dalla nuova clausola contrattuale. Rileva, infine, che l'art. 120, comma 2, lett. b) del TUB, non era immediatamente applicabile al caso di specie;
- in ordine alla c.d. capitalizzazione degli oneri, che la Banca ha nel tempo addebitato esclusivamente spese ed oneri, diversi dagli interessi, del tutto legittimi in quanto contrattualmente determinati e/o determinabili;
- che le spese addebitate dall'odierna resistente solo in parte sono costituite da oneri per CMS (fino al 2012) e per commissione di messa a disposizione fondi, avendo di contro ad oggetto prevalentemente la gestione del conto corrente di corrispondenza e, pertanto, oneri per 1) spese di tenuta conto; 2) spese di registrazione operazioni, al netto di quelle omaggio; 3) spese postali; 4) spese assicurative; tutte spese che in nessun modo sono equiparabili agli oneri per CMS a cui fa cenno la richiamata sentenza della Suprema Corte n. 5609 del 7 marzo 2017;
- con riguardo alla remunerazione degli affidamenti, che in data 25/02/2012 la Banca procedeva all'adeguamento del contratto, mediante proposta di modifica unilaterale ex art. 118 TUB, la quale prevedeva: l'eliminazione della CMS con decorrenza 01/04/2012; l'introduzione della Commissione Onnicomprensiva con decorrenza 04/05/2012; l'introduzione della Commissione di Istruttoria Veloce con decorrenza 04/05/2012;
- che il contratto di apertura di credito in conto corrente del 14/04/2016, sottoscritto dalla ricorrente in sede di revisione periodica del fido, riporta gli oneri per commissione onnicomprensiva e commissione di istruttoria veloce conformemente ai dettami dell'art. 117bis TUB;
- con riguardo alla legittimità degli addebiti per CIV, occorsi nel II e nel III trimestre 2012, giudicati illegittimi dalla ricorrente, attesa la conformità della commissione di istruttoria veloce al disposto dell'art. 117bis, che la Banca ha addebitato il recupero del costo per l'attività di istruttoria veloce svolta in fase di concessione dell'autorizzazione all'utilizzo di somme in eccedenza alle disponibilità di fido;
- relativamente all'istanza di restituzione dell'importo di € 344,00, che, con nota datata 21/12/2021, prot. n. 5292/2021, la Banca, nel dare riscontro alla richiesta di documentazione ex art. 119 TUB, siccome contenuta in seno al reclamo, precisava che la prestazione richiesta era soggetta, secondo la vigente normativa, al rimborso delle spese di produzione, dettagliando la misura delle stesse, secondo quanto indicato nel listino

pubblicato sul sito della Banca e nel punto trasparenza delle proprie filiali, allegando altresì uno stralcio dello stesso listino. Le risultanze di tale conteggio sono conformi al contenuto del Foglio Informativo predisposto dalla Banca ed opportunamente pubblicizzato, in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza in materia.

Sulla base delle superiori premesse, parte resistente conclude per il rigetto del ricorso.

In sede di repliche parte ricorrente evidenzia:

- quanto alla capitalizzazione degli interessi, che la sola questione oggetto di contestazione attiene alla liceità del regime di capitalizzazione applicato dal 1° gennaio 2014 per violazione della disciplina risultante dalla riforma operata per mezzo della Legge n. 147/2013;
- relativamente alla capitalizzazione degli oneri diversi dagli interessi, che l'illegittimità della capitalizzazione degli oneri prescinde financo dalla illiceità degli oneri medesimi;
- in ordine agli addebiti a titolo di "spese per autor. sconfin.", che la semplice lettura degli estratti conto prodotti in giudizio conferma il contestuale addebito tanto della somma oggetto di contestazione, quanto di una somma volta a remunerare la messa a disposizione di fondi;
- con riguardo agli addebiti CIV in relazione al III trimestre 2012, che l'addebito di somme a titolo di CIV in detto trimestre veniva preceduto dallo svolgimento di attività istruttoria, mentre per i periodi successivi l'intermediario non contesta quando dedotto in sede di ricorso;
- l'illegittimità dell'addebito di somme a titolo di "spese di gestione fido", poiché intervenuto in assenza di una pattuizione scritta;
- quanto alla domanda relativa alla rifusione delle spese per la consegna documentazione, che controparte non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante ed in particolare di aver sostenuto costi equivalenti a quelli richiesti alla correntista.

DIRITTO

In relazione ad un contratto di conto corrente stipulato con l'intermediario resistente, parte ricorrente lamenta: a) l'illegittimità dell'applicazione dell'indennità di sconfinamento; b) l'illegittimità dell'applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) e della "commissione gestione fido"; c) l'illegittima capitalizzazione degli interessi e degli altri oneri contrattuali; d) l'illegittima applicazione di spese a fronte della richiesta di documentazione di cui all'art. 119 TUB. Chiede, pertanto, che l'Arbitro condanni l'intermediario al ricalcolo del saldo del conto corrente ed a rimborsare a parte istante quanto illegittimamente addebitato.

Tanto premesso, con riferimento all'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, si osserva che le domande qui proposte non si incentrano su vizi genetici del contratto bensì su comportamenti/operazioni poste in essere tutte successivamente al gennaio 2009 sicché, secondo il costante orientamento dei Collegi ABF, la suddetta eccezione va disattesa (cfr. Coll. Coordinamento, n. 7854/2015).

Quanto alla seconda eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, per sua asserita consensualità, si evidenzia che la domanda della ricorrente riguarda questioni giuridiche attinenti all'addebito di interessi, oneri e relativa capitalizzazione asseritamente avvenuti in violazione di disposizioni di legge. Inoltre, la stessa ricorrente ha provveduto ad allegare gli estratti conto afferenti ai periodi contestati del rapporto nonché a calcolare il complessivo importo degli interessi e delle competenze – a suo dire – illegittimamente applicate dalla Banca resistente. Ne consegue che difetta quell'allegazione connotata da

vaghezza e genericità o formulata in termini di un interesse verso l'ipotetica attuazione di una pura possibilità giuridica, in presenza della quale può identificarsi la sollecitazione di un'attività di tipo consulenziale e sostitutiva degli oneri probatori gravati sul ricorrente, il quale nel caso li ha invece pienamente assolti (cfr., *ex multis*, Coll. Bari, n. 3047/2019 e Coll. Milano, n. 21327/18).

Venendo al merito del ricorso, parte ricorrente, innanzi tutto, lamenta l'illegittima contabilizzazione degli interessi debitori con riferimento al periodo successivo al quarto trimestre del 2013, in spregio al divieto di anatocismo introdotto con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

Sul punto, si osserva che l'avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, nel periodo intercorrente tra il 1/01/2014 e il terzo trimestre del 2016, non risulta circostanza contestata dall'intermediario, che afferma, relativamente alla contestazione di anatocismo, di aver correttamente operato. Tuttavia, deve osservarsi che la riformulazione dell'art. 120 del TUB, successiva alla L. 147/2013, deve considerarsi direttamente applicabile anche in assenza delle disposizioni attuative del CICR, con conseguente divieto di anatocismo per il periodo successivo al 1° gennaio del 2014 (in questo senso, cfr. Coll. Coordinamento n. 7854/2015). Ne consegue l'illegittimità del comportamento della banca resistente.

Per quanto attiene al periodo successivo al III trim. 2016 e sino al IV trim. 2018, vi è evidenza agli atti che gli interessi debitori venivano capitalizzati annualmente, mentre gli altri oneri trimestralmente. Inoltre, v'è prova dell'autorizzazione all'addebito sul conto degli interessi, di cui all'art. 120 TUB comma 2 lett. b), sottoscritta dalla ricorrente. In questo caso, dunque e diversamente da quanto sopra, va dichiarata la legittimità dell'operato della resistente.

Venendo alla doglianza relativa alla capitalizzazione trimestrale degli oneri diversi dagli interessi per tutta la durata del rapporto, si evidenzia anzitutto che dagli estratti conto presenti in atti emerge l'avvenuta capitalizzazione trimestrale degli stessi.

Al riguardo va condiviso il rilievo di parte ricorrente, secondo cui – sulla scorta anche delle precisazioni svolte da Cass., 7 marzo 2017, n. 5609 - le disposizioni di cui agli artt. 1283 c.c. e 120 TUB, nella parte in cui ammettono a determinate condizioni una capitalizzazione trimestrale, si riferiscono esclusivamente agli interessi debitori, dovendosi invece escludere da tale ambito i corrispettivi diversi rispetto agli interessi, il cui importo è in linea generale sottratto alla possibilità di una capitalizzazione periodica (cfr. Coll. Palermo, n. 19446/19 e n. 21440/19), sicché la domanda della ricorrente sul punto va accolta.

Sulla lamentata illegittimità degli addebiti relativi al II e al III trimestre 2012, parte ricorrente contesta la congiunta applicazione di una commissione sull'affidamento (spese gestione fido) e di una volta a remunerare l'intermediario in caso di sconfinamento. Tuttavia, dalla documentazione versata agli atti emerge che tale applicazione cumulativa non si è mai verificata nel caso di specie.

Quanto al lamentato illegittimo addebito di oneri a titolo di Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.), dalla documentazione versata agli atti emerge che tale commissione veniva applicata dall'intermediario a partire dal III trim. 2021 e sino al IV trim. 2016. Risulta, poi, che la commissione veniva applicata in occasione di ogni evento di sconfinamento, oltre a risultare provato l'intero iter autorizzativo, con indicazione del soggetto proponente e di quello deliberante. Ciò posto, secondo il costante orientamento dei Collegi (cfr. Coll. Palermo, n. 17666/2019) è necessaria, ai fini del legittimo addebito delle commissioni di istruttoria veloce, la dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività istruttoria, che come detto sopra risulta documentata nel caso in esame. Ne discende il rigetto della relativa domanda.

Ancora, la ricorrente lamenta l'illegittimità degli addebiti applicati a titolo di spese gestione fido per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 117 TUB. Più in dettaglio, deduce che la

commissione in discorso sia stata introdotta – in violazione degli oneri formali previsti dalla disciplina in argomento – mediante modifica unilaterale, comunicata al cliente ai sensi dell'art. 118 TUB. Ora, benché vi sia prova in atti della ricezione di tale comunicazione, secondo il costante orientamento dei Collegi ABF essa non è idonea allo scopo di cui all'art. 118 TUB, in quanto per legittimare costi come quelli di specie è necessario l'accordo espresso tra le parti (in questo senso, cfr. Coll. Napoli, n. 3795/2014). Ne discende la fondatezza della doglianza della ricorrente.

Quest'ultima, poi, domanda la restituzione dell'importo di euro 344,00, versato all'intermediario come corrispettivo per la consegna di documentazione effettuata ai sensi dell'art. 119 comma 4 TUB. Al riguardo, l'intermediario afferma di aver comunicato al cliente, con nota del 21/12/2021, il dettaglio delle spese in argomento, secondo quanto indicato in un listino pubblicato sul proprio sito internet, coincidente con i costi indicati nel Foglio Informativo relativo al servizio di rilascio documentazione.

Ora, secondo il costante orientamento dei Collegi territoriali, è legittima la prassi degli intermediari di elaborare parametri generalmente applicabili, forfettari e pubblicizzati tramite fogli informativi. Tale prassi, per nulla contraria all'art. 119, quarto comma, T.U.B., ha il pregio di giovare alla chiarezza ed alla trasparenza nell'esecuzione dei rapporti con la clientela, fornendo anticipatamente il criterio di quantificazione dell'indennizzo da corrispondere alla banca a fronte della produzione documentale (cfr. Coll. Palermo, n. 780/2020). Ne discende l'infondatezza della doglianza di parte ricorrente la quale, d'altra parte, non ha neppure fornito prove idonee a dimostrare l'incongruità dei lamentati costi. Infine, va disattesa la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, in quanto non adeguatamente sostenuta da evidenze documentali.

* * *

Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, con riferimento al contratto di conto corrente n. ***162, va dichiarata l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi dal primo trimestre 2014 al terzo trimestre 2016 compreso; della capitalizzazione oneri per tutta la durata rapporto; dell'addebito delle spese di "gestione fido". Per l'effetto, va condannato l'intermediario resistente al ricalcolo del saldo del predetto conto, il tutto nei limiti della domanda di parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi dal primo trimestre 2014 al terzo trimestre 2016 compreso; della capitalizzazione oneri per tutta la durata rapporto; dell'addebito delle spese di "gestione fido". Per l'effetto, dichiara l'intermediario tenuto al ricalcolo del saldo nei confronti del ricorrente, il tutto nei limiti della domanda.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 11493 del 01 agosto 2022

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI